

TRIBUNALE

Ordinanza del Tribunale del 16 luglio 2015 — Opko Ireland Global Holdings/UAMI — Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)

(Causa T-106/15) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Opposizione — Revoca da parte dell'UAMI della decisione impugnata — Non luogo a statuire»)

(2015/C 328/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Opko Ireland Global Holdings Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, e A. Smith, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Gerusalemme, Israele) (rappresentante: G. Farrington, solicitor)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'UAMI del 26 novembre 2014 (procedimento R 2387/2014-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Teva Pharmaceutical Industries Ltd e la Opko Ireland Global Holdings Ltd.

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
- 2) L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopporterà tutte le spese.

⁽¹⁾ GU C 228 del 13.7.2015.

Ricorso proposto il 22 giugno 2015 — DIMA Verwaltungs/UAMI (Forma di un recipiente)

(Causa T-326/15)

(2015/C 328/08)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: DIMA Verwaltungs GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentante: T. Kerkhoff, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Marchio controverso interessato: marchio comunitario tridimensionale (Forma di un recipiente) — Domanda di registrazione n. 12 649 174

Decisione impugnata: decisione della quinta commissione di ricorso dell'UAMI del 20 aprile 2015 nel procedimento R 2567/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- ingiungere al convenuto di riprendere il procedimento di registrazione;
- in subordine dichiarare che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento non osta alla registrazione e rinviare la causa alla commissione di ricorso;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 29 giugno 2015 — DEI/Commissione

(Causa T-352/15)

(2015/C 328/09)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Atene, Grecia) (rappresentanti: E. Bourtzalas, D. Waelbroeck, Ch. Tagaras, Ch. Synodinos e E. Salaka, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione C (2015) 1942 final della Commissione europea, del 25 marzo 2015, nel procedimento SA.38101, nella parte in cui dichiara che alcun aiuto di Stato è stato concesso all'Aluminium SA e che, di conseguenza, la Commissione non è tenuta ad avviare il procedimento di indagine formale previsto dall'articolo 108, paragrafo 2, TFUE;
- annullare la decisione C (2015) 1942 final della Commissione europea, del 25 marzo 2015, nel procedimento SA.38101, nella parte in cui dichiara che la denuncia della DEI relativa all'aiuto di Stato istituito sulla base della motivazione della decisione 346/2012 dell'Autorità di regolamentazione per l'energia in Grecia («RAE») è divenuta priva di oggetto a seguito della decisione 1/2013 del tribunale arbitrale, e
- condannare la Commissione europea alle spese sostenute dalla DEI.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali del procedimento, in quanto l'atto impugnato non soddisfa i requisiti procedurali per l'adozione di una siffatta decisione.